

AS798 – COMUNE DELL'AQUILA – SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO PEDAGOGICO

Roma, 14 dicembre 2010

Comune dell'Aquila
Sindaco

Oggetto: richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008, pervenuta in data 25 ottobre 2010, in merito all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio pedagogico.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° dicembre 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che consentono di procedere all'affidamento in house della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio pedagogico.

Infatti, nel caso di specie, si ricade, secondo l'Autorità, nell'ipotesi prevista ex lege di deroga alla modalità ordinaria di affidamento del servizio, consistente quest'ultima nel ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica, trattandosi di servizi essenziali, prestati a favore dell'utenza in un contesto economico e sociale del tutto peculiare, venutosi a determinare in virtù dell'evento sismico, verificatosi il 6 aprile 2009. Una volta concluso un periodo di necessario assestamento - finalizzato a risolvere le gravi ed eccezionali conseguenze determinate dall'evento sismico - l'affidamento dei servizi in oggetto a mezzo di gara potrà tornare a rappresentare la procedura prescelta dall'Amministrazione locale, in quanto idonea a far emergere un maggior grado di efficienza e di qualità dei servizi medesimi.

Occorre rilevare, tuttavia, che la durata dell'affidamento in house del servizio pedagogico appare sproporzionata rispetto alle esigenze contingenti che giustificano la deroga al principio generale dell'evidenza pubblica.

La durata del contratto di servizio dovrebbe, dunque, essere resa congrua e proporzionata alla sussistenza e permanenza delle condizioni straordinarie occorse nel caso di specie.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino